



BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli
Dott. Luca Bertelli
Dott. Chaowei Dai
Dott. Spasoje Vockic
Dott.ssa Nina Bertolini

Merano, 18 marzo 2025

Novità del settore fiscale

Gentili Signore, gentili Signori,

con la presente circolare desideriamo informarvi delle seguenti novità:

Indice

1. Agevolazioni 2025	1
2. Verifica giudiziaria sugli "extraprofitti"	2
3. Regole sull'imposta di bollo sulle fatture	3
4. Credito d'imposta per la pubblicità disponibile anche nel 2025	3
5. Verifiche catastali: necessaria maggiore trasparenza	4
6. Assicurazione obbligatoria per le imprese a partire dal 31 marzo	4

1. Agevolazioni 2025

Per l'anno 2025, abbiamo riassunto per voi le principali agevolazioni in forma tabellare. Le singole tabelle contengono le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione, la riqualificazione energetica, l'ammodernamento del riscaldamento e le relative soglie per gli importi massimi detraibili (in questo ordine).

Agevolazioni	Percentuale	Condizioni	Limite superiore di costi
Bonus Casa (Lavori di recupero)	50 % (abitazione principale) / 36 % (altro)	Solo per l'abitazione principale 50 %, ridotto al 36 % o 30 % dal 2026	96.000 €
Accessibilità	75%	Interventi su scale, rampe, ascensori, montascale, piattaforme elevatrici	Non specificato
Bonus Mobili (Mobili ed elettrodomestici)	50%	Fino a 5.000 € per immobili	5.000 €
Bonus Verde	Scaduto (2024)	-	-

Tabella 1 - Incentivi fiscali per le ristrutturazioni

Agevolazioni	Percentuale	Condizioni	Limite superiore di costi
Ecobonus	50 % (abitazione principale) / 36 % (altri casi)	Ridotti rispettivamente al 36% e al 30% a partire dal 2026	15.000 € - 100.000 € a seconda della misura
Superbonus	65%	Solo per condomini, case popolari, organizzazioni Onlus, se deciso prima del 15.10.2024	-
Programmi di efficienza energetica provinciale	80 % (CasaClima B/R), 50 % (CasaClima C/edificio storico)	Almeno 5 unità riscaldate, comunità di proprietari	-
Il fotovoltaico per le aziende	20%	Fino a 100 kWp (in precedenza 50 kWp)	-

Tabella 2 - Agevolazioni per ristrutturazioni ad alta efficienza energetica

Agevolazioni	Percentuale	Condizioni	Pagamento
Conto Termico 2.0	40-65 %	Per sostituzioni di riscaldamento, impianti a biomassa, pompe di calore, impianti solari termici	A seconda delle dimensioni del sistema, da 1 a 5 anni
Conto Termico 3.0 (previsto)	Ancora non in vigore	Inoltre, per il fotovoltaico, le batterie, le stazioni di ricarica	-
Agevolazione provinciale per la sostituzione del riscaldamento	Fino al 90 %	Sostituzione di vecchi sistemi di riscaldamento a legna (35-500 kW)	-

Tabella 3 - Agevolazioni per l'ammodernamento del riscaldamento

Dal 2025 sono previste delle soglie di reddito per fruire delle agevolazioni.

Reddito	Importo massimo deducibile
Fino a 75.000 €	Nessun limite
75.000 – 100.000 €	14.000 €
Oltre 100.000 €	8.000 €

Tabella 4 - Soglie per gli importi massimi deducibili

2. Verifica giudiziaria sugli "extraprofitti"

La legittimità del contributo di solidarietà sugli extraprofitti è attualmente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento delle imprese interessate. La Corte Costituzionale italiana ha sottoposto la questione al rinvio pregiudiziale, poiché la normativa nazionale supera le disposizioni del Regolamento UE 2022/1854, includendo non solo gli operatori upstream, ma anche i produttori di energia, i commercianti e le aziende downstream del settore petrolifero e del gas.

Inoltre, viene esaminata la costituzionalità della legge in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione italiana, con particolare attenzione al calcolo della base imponibile, alla deducibilità fiscale del contributo e al rischio di doppia imposizione con il contributo straordinario già introdotto nel 2022.

Un'eventuale dichiarazione di invalidità o una decisione della Corte di Giustizia UE a favore delle imprese non comporterebbe automaticamente il rimborso del contributo. Le aziende interessate dovrebbero presentare autonomamente delle richieste e, in caso di diniego, intraprendere azioni legali per ottenere la restituzione delle somme versate.

3. Regole sull'imposta di bollo sulle fatture

Le fatture relative a pagamenti soggetti ad IVA sono generalmente esenti dall'imposta di bollo. Tuttavia, quando una fattura è emessa senza IVA e l'importo supera 77,47 euro, è dovuta un'imposta di bollo pari a 2 euro. Alcune operazioni non imponibili restano comunque esenti dall'imposta di bollo, come le cessioni all'esportazione, le cessioni intracomunitarie e determinati servizi internazionali.

Per un corretto adempimento, la fattura deve riportare il campo "Bollo Virtuale" impostato su "SI" e contenere la seguente dicitura: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014".

Il pagamento dell'imposta di bollo segue scadenze precise: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre o 28 febbraio dell'anno successivo. Se l'importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere posticipato al 30 settembre. Se anche la somma dovuta per il primo e il secondo trimestre non supera tale soglia, la scadenza è prorogata fino al 30 novembre.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite addebito SEPA sul portale "Fatture e Corrispettivi", oppure mediante la presentazione telematica del modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Se si opta per il pagamento tramite F24, vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti.

4. Credito d'imposta per la pubblicità disponibile anche nel 2025

Anche per il 2025, imprese, liberi professionisti e enti non commerciali potranno beneficiare di un credito d'imposta per le spese pubblicitarie. L'agevolazione ammonta al 75% dell'incremento delle spese pubblicitarie rispetto all'anno precedente, a condizione che tale incremento sia almeno dell'1%. Tuttavia, poiché le richieste solitamente superano le risorse disponibili, il bonus viene ridotto proporzionalmente.

Sono ammissibili le spese pubblicitarie sostenute per media cartacei e online registrati negli elenchi ufficiali. Sono escluse invece le pubblicità su TV e radio. Il bonus copre esclusivamente i costi diretti di pubblicità, mentre le spese di intermediazione e produzione non sono agevolabili. Se la pubblicità è acquistata tramite un'agenzia, le commissioni di intermediazione devono essere indicate separatamente. Inoltre, gli annunci di ricerca di personale non rientrano tra le spese ammissibili.

Per richiedere l'agevolazione, sono previsti due adempimenti: la prenotazione del bonus dal 1° al 31 marzo 2025. Dichiarazione sostitutiva da presentare entro il 9 febbraio 2026.

L'elenco delle imprese beneficiarie sarà pubblicato entro il 30 aprile 2026.

5. Verifiche catastali: necessaria maggiore trasparenza

Negli ultimi anni, i dati catastali hanno assunto un ruolo sempre più centrale, soprattutto per l'accesso alle agevolazioni fiscali. Per garantire il corretto calcolo delle imposte, è fondamentale che le informazioni catastali siano aggiornate e corrette.

La normativa riconosce ai contribuenti il diritto di essere ascoltati prima che l'amministrazione finanziaria prenda decisioni rilevanti. Tuttavia, in alcune verifiche catastali, gli interessati non vengono sempre informati preventivamente, contravvenendo al principio del giusto contraddittorio.

Per questo motivo, sarebbe opportuno che anche nelle verifiche catastali fosse prevista una comunicazione anticipata, permettendo ai contribuenti di correggere eventuali errori e garantire un trattamento equo.

Per ulteriori informazioni, siamo a vostra disposizione.

6. Assicurazione obbligatoria per le imprese a partire dal 31 marzo

A partire dal 31 marzo 2025, tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile italiano saranno obbligate a stipulare un'assicurazione contro determinati rischi da calamità naturali per i loro immobili. L'obiettivo della norma è ridurre i danni economici per le imprese causati dalle calamità naturali e, allo stesso tempo, diminuire la dipendenza dalle misure di aiuto statali.

L'assicurazione deve coprire i danni causati da terremoti, frane, alluvioni, inondazioni e maremoti. Tuttavia, sono esclusi dal campo di copertura obbligatoria eventi come grandine, flash flood e tsunami. Le imprese devono assicurare i propri beni materiali definiti nell'articolo 2424, lettera B-II, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile italiano, che comprendono



in particolare edifici, impianti e macchinari. Sono esclusi dalla copertura obbligatoria veicoli e scorte di merce.

I danni risarcibili riguardano esclusivamente i danni diretti causati da una delle calamità naturali coperte dalla polizza. I danni indiretti o i costi aggiuntivi, come quelli derivanti da interruzione dell'attività, non sono inclusi nella copertura obbligatoria, ma possono essere assicurati su base facoltativa.

Le imprese che non adempiono a questo obbligo rischiano la perdita di finanziamenti pubblici e di altre forme di supporto finanziario, soprattutto in caso di eventi catastrofici. Per preparare il mercato assicurativo a questa novità, il decreto ministeriale prevede un periodo transitorio di 30 giorni, durante il quale le compagnie assicurative devono adattare i loro prodotti alle nuove disposizioni legali. I contratti assicurativi esistenti dovranno essere adeguati alla prossima scadenza contrattuale o al successivo pagamento della polizza.

Per ulteriori informazioni, siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti,

Dr. Spasoje Vockic

spasoje.vockic@fiscalconsulent.com